

Avv. ti Mario Giudice & Giuseppe Di Rosa
Piazza Don Luigi Sturzo n. 4 90139 Palermo
telefax 091.5078496 Pec avv.mariogiudice@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DI PALERMO

per la **DI BELLA s.r.l.s.**, corrente in Partinico nella Via Vittorio Emanuele Orlando n. 7 (P.I. 06619810820), in persona del legale rappr. te pro tempore ed amministratore unico della Società Sig.ra Caterina Di Bella (CF. DBLCRN88D46G273J) rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, per procura da intendersi resa in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 48/2013, dagli Avv. Giuseppe Di Rosa (C.F. DRSGPP78R04G273X) pec *giuseppedirosa@pecavvpa.it* e Mario Giudice (C.F. GDCMRA58R04G273X pec *avv.mariogiudice@pec.it*) n° di fax 091.5078496 tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso il di loro studio in Palermo, Piazza Don Luigi Sturzo n. 4.

contro

ASSESSORATO REGIONALE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, nella via Alcide De Gasperi n. 81 (pec *ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it*)

e nei confronti

CASA VACANZE LA GARDENIA DI JESSICA VENUTI in persona del legal rappr.te pro tempore Sig. Jessica Venuti corrente in Marsala C/da Ponte Fiumarella 43 a PEC *jessicavenuti@pec.it*

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

1) del **DDG n. 1236/35 del 04 Aprile 2019** (Doc. 1), e della relativa nota di notifica dell'Assessorato alle attività produttive prot. n° 24267 del

Avv. ti Mario Giudice & Giuseppe Di Rosa
Piazza Don Luigi Sturzo n. 4 90139 Palermo
telefax 091.5078496 Pec avv.mariogiudice@pec.it

09.04.2019 trasmessa via Pec nella stessa data (Doc.2) con il quale è stata dichiarata non ammissibile la domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al progetto individuato al prot. n° 095520511265 presentata dalla Di Bella srls con la motivazione *"mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale del periodo per le imprese che alla data di presentazione della domanda non avevano ancora chiuso il primo bilancio (vedi punto 4.4.1. lett. b) dell'avviso"*;

2) del DDG n° 1443/3.S 2168 (Doc.3) pubblicato in gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n°27 del 30.06.2017 *"aiuti alle imprese in fase di avviamento - procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 De Minimis"* nella parte in cui dispone al paragrafo 4.4. punto 1 lett. b) che i richiedenti dovranno presentare *"Documentazione economica I per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio e per altri soggetti operanti in attività di natura imprenditoriale in forma singola, copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti; II. per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale del periodo; III. per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, copia degli ultimi due bilanci depositati presso la CCIAA territorialmente competente precedenti la data di presentazione della domanda; Nei casi sub I., II. e III., in assenza delle dichiarazioni dei redditi, dei bilanci depositati o della situazione economica e patrimoniale del periodo, il progetto sarà ritenuto inammissibile.*

3) di ogni altro atto e/o procedimento antecedente e/o successivo , comun-

que, presupposto, connesso e/o consequenziale; premesso in

FATTO

- La società Di Bella s.r.l.s. è una impresa neocostituita con atto in notar Michele Falletta del 31.07.17 rep. n. 4843 racc. 3818 (doc. 4), iscritta nel registro delle imprese di Palermo ed Enna dal 22.08.17, sottoforma di società a responsabilità limitata semplificata, la cui attività statutaria individua come oggetto sociale prevalente i servizi turistici con particolare riferimento a quelli di natura ricettiva. E' opportuno precisare sin d'ora come la società ricorrente - coerentemente allo spirito ed agli obiettivi del DDG n° 1443/3.S 2168 "interventi di supporto alla nascita delle nuove imprese" impugnato, volto appunto a "favorire la nascita delle piccole imprese attraverso incentivi diretti finalizzati all'acquisizione di attivi materiali ed immateriali ...e sostenere i nuovi soggetti e le nuove idee favorendo la creazione di imprese e quindi di occupazione stabile... fosse stata costituita da una giovane donna proprio al fine di accedere agli aiuti previsti dalla misura in regime di "de minimis".
- Pertanto, con domanda di ammissione alle agevolazioni trasmessa a mezzo del sistema informatico in data 20.09.17 prot. n° 095520511265 (doc. 5), la società ricorrente partecipava all'anzidetto avviso per accedere alle agevolazioni previste dal P.O. FESR Sicilia 2014/2020, volte a "promuovere la competitività delle piccole e medie imprese. Obiettivo specifico 3.5. interventi di supporto alla nascita delle nuove imprese. Azione 3.5.1_02. Aiuti alle imprese in fase di avviamento. Procedura Valutativa a sportello. Regolamento n. 1407/2013 "de minimis".
- La relativa domanda di ammissione veniva corredata dalla documenta-

zione richiesta dall'avviso, in uno alla visura camerale della società dalla quale emergeva lo stato di **inattività** della medesima (doc. 6, cfr. pag. 4, punto 5). La società, odierna ricorrente, invero, al momento della proposizione della domanda (è tutt'oggi), è inattiva. Pertanto i dati relativi alla situazione economica e patrimoniale non potevano che emergere dalla sola visura camerale all'uopo allegata alla domanda di ammissione alle agevolazioni. Documento, non richiesto dall'avviso, ma dal quale era agevolmente desumibile che, fatta eccezione del capitale sociale, la situazione economica e patrimoniale dell'azienda, appunto, inattiva, fosse pari a zero.

- L'Assessorato alle attività produttive con il **DDG n. 1236/35 del 04**

Aprile 2019 impugnato ha ritenuto di "*dovere approvare l'elenco delle operazioni non ammesse*" dichiarando la non ammissibilità della domanda di agevolazione presentata dalla società ricorrente a causa della "*mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale del periodo per le imprese che alla data di presentazione della domanda non avevano ancora chiuso il primo bilancio (vedi punto 4.4.1. lett. b) dell'avviso*". E ciò nonostante la documentazione versata non lasciasse dubbio alcuno in ordine alla situazione economica e patrimoniale dell'impresa.

- Con successivo provvedimento relativo alle istanze ammissibili D.D.G. n. 2126/3S (doc. 7), l'Assessorato alle attività produttive, procedeva all'approvazione dell'elenco delle imprese le cui domande di agevolazione erano state ritenute finanziabili.

- Tra le imprese ammesse si è, pertanto, proceduto ad individuare quale

potenziale controinteressato la società denominata "Casa Vacanze La Gardenia di Jessica Venuti " quale destinataria del provvedimento di ammissione alle agevolazioni previste dall'avviso impugnato.

Ciò premesso in fatto, i provvedimenti impugnati oggetto del presente ricorso dovranno essere dichiarati nulli e/o, comunque, annullati nella parte in cui ricomprendono la società ricorrente tra le imprese non ammesse alla agevolazione di cui alla azione 3.5.1._02 "interventi di supporto per la nascita di nuove imprese" disponendo, altresì, per l'effetto, l'ammissione della domanda di agevolazione, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. - DDG N. 1236/35 DEL 04 APRILE 2019 E LA RELATIVA NOTA DI NOTIFICA DELL'ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PROT. N° 24267 DEL 09.04.2019: VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, 10 E 10 BIS DELLA LEGGE 7

AGOSTO 1990, N. 241 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E/O ERRONEA MOTIVAZIONE - VIZIO ISTRUTTORIO - ECCESSO DI POTERE SOTTO TUTTI I PROFILI SINTOMATICI - VIZIO ISTRUTTORIO PER ERRONEA LETTURA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI - CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, ILLOGICITÀ.

Come esposto nella narrativa in fatto, la Società ricorrente ha ampiamente dimostrato di avere ottemperato alla richiesta di produzione documentale per come meglio esplicitata nel punto 4.4. del bando lett. b). Non si vede, quindi, la ragione della sua inclusione nell'elenco dei soggetti non ammessi alle agevolazioni richieste.

Per vero nella fase di proposizione della domanda di ammissione alle agevolazioni, la società aveva provveduto alla allegazione della visura camerale dell'azienda e, dunque, dell'**unico documento che palesasse in modo completo e chiaro la situazione economica e patrimoniale di una azienda costituita solo il mese prima rispetto alla pubblicazione del bando e che si trovava nello status di impresa inattiva.**

La società ricorrente, trattandosi di società costituita appena prima della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni richieste, non avrebbe comunque potuto ontologicamente nulla osservare in ordine alla situazione economica e patrimoniale dell'azienda, non avendo la documentazione economica richiesta "*un contenuto diverso da zero*".

Circostanza che, come si è avuto modo di rilevare sopra, era già agevolmente deducibile dalla visura camerale prodotta - documento non richiesto tra quelli indicati dal bando - dalla quale emergeva *per tabulas* come l'impresa fosse inattiva e come l'unico attivo materiale ed immateriale nella disponibilità dell'azienda fosse costituito proprio dal capitale sottoscritto e versato.

In altri termini non esisteva (e tutt'oggi non esiste) alcun documento di natura economica, diverso dalla visura prodotta, dal quale possano emergere gli elementi di natura economica e patrimoniale della società riferiti al periodo successivo alla costituzione, così come richiesto dall'avviso.

Qualsiasi altro documento, diverso dalla visura camerale prodotta, riferito ad una società (come quella ricorrente) inattiva, oltre che del tutto privo di pregio ai fini istruttori in quanto dal contenuto del tutto irrilevante, non poteva ritenersi - né astrattamente, né concretamente - configurabile e,

dunque producibile. Stante che, per definizione, questo non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello di un elaborato privo di informazioni e di dati contabili con contenuto pari a zero.

Non si vede, dunque, che cosa sarebbe cambiato ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata ove l'odierna ricorrente, invece che limitarsi a trasmettere la visura camerale (di cui si è detto), avesse allegato una ulteriore dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante in cui, sotto la propria responsabilità, si attestasse l'inesistenza di qualsivoglia attività della società dalla quale potesse derivare un mutamento nell'attivo e/o nel passivo della stessa.

Non può, dunque, che destare un certo stupore la mancata ammissione della società ricorrente alle agevolazioni richieste, soprattutto ove si osservi come tra i documenti prodotti al momento della proposizione della domanda, senza che apparentemente vi fosse alcun bisogno (non essendo richiesto dal bando), la società aveva comunque provveduto ad allegare proprio l'unico documento idoneo che, in relazione allo status dell'impresa (inattiva), contenesse indicazioni di natura economica e patrimoniale.

Da ciò discende che l'Assessorato alle attività produttive, attenendosi all'esame della documentazione prodotta (visura camerale) avrebbe dovuto accogliere la domanda di ammissione e, conseguentemente, ammettere al finanziamento la società odierna ricorrente, non essendole dato di respingerla come ha illegittimamente fatto con il provvedimento impugnato.

Ciò assume maggior rilievo ove si osservi come tale determinazione si ponga in contrasto, peraltro, con la giurisprudenza formatasi sul punto

che in aderenza ad un orientamento "sostanzialista già invalso nella più recente giurisprudenza amministrativa, per cui le cause di esclusione....., in quanto limitative della libertà di concorrenza, devono essere ritenute di stretta interpretazione, senza possibilità di estensione analogica (cfr., C.d.S., Sez. V[^], sentenza n. 2064/2013), con la conseguenza che, in caso di equivocità delle disposizioni che regolano lo svolgimento della gara, deve essere preferita quell'interpretazione che, in aderenza ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza, eviti eccessivi formalismi e illegittime restrizioni alla partecipazione (cfr., T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV[^], sentenza n. 208/2017).

In tal senso si è espresso con un recentissimo arresto giurisprudenziale proprio codesto Tribunale adito che, in fattispecie omologhe aventi proprio ad oggetto l'esclusione di imprese inattive per la stessa di misura di agevolazione promossa dall'Assessorato Attività produttive, ha avuto modo di rilevare come "~~con riguardo a tali soggetti non avrebbe evidentemente alcun senso richiedere, quale requisito indefettibile per l'accesso alle provvidenze richieste, la produzione della situazione economico patrimoniale del periodo, documento che non possono possedere, in assenza dello svolgimento di alcuna attività imprenditoriale.~~" (Cfr. Tar Palermo **85/2019 e 126/2019**”).

2. - DDG N° 1443/3.S 2168 NELLA PARTE IN CUI DISPONE AL PAR. 4.4. PUNTO 1 LETT. B PUNTO II "PER LE IMPRESE CHE, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, NON ABBIANO ANCORA CHIUSO IL PRIMO BILANCIO, LA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL PERIODO": VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEL-

L'ART. 3, 10 E 10BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97

COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO E DEL GIUSTO PROCEDIMEN-

TO - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E MANIFESTA CONTRADDITTORIETA'.

Si perviene alle medesime conclusioni, nel senso della illegittimità e/o annullabilità del provvedimento di non ammissione reso dall'Assessorato alla

Attività Produttive ove si osservi che la lesività del provvedimento impugnato in via principale si manifesta, in via indiretta, anche con riferimento

al DDG n° 1443/3.S 2168 nella parte in cui dispone al paragrafo 4.4. punto 1 lett. b) che i richiedenti dovranno presentare "Documentazione economica ..II. per le imprese che, alla data di presentazione della domanda,

non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale del periodo".

Senza recesso delle argomentazioni sopra spiegate con riguardo ai vizi che colpiscono il provvedimento di esclusione della società alle agevolazioni richieste deve, invero, osservarsi come, in assenza di espresse cause

esclusione nei confronti di **società di nuova costituzione non attive**, la

richiesta di presentazione di documentazione economica (come meglio specificata al punto 4.4. dell'avviso) con riferimento alla situazione economica e patrimoniale del periodo si appalesi del tutto illegittima, illogica

oltre che sproporzionata, stante l'evidente discordanza e contraddittorietà

tra la documentazione economica richiesta a pena di inammissibilità ed il contenuto del combinato disposto di cui **1)** agli obiettivi enunciati dal Regolamento UE 1407/2013 relativo "all'applicazione degli articoli 107 e 108

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»" finalizzato a "favorire la nascita di piccole imprese attraverso

incentivi diretti" (Cfr. pag. 6 finalità e risorse 1.1. del DDG n. 1771/35 del 15 ottobre 2018); **ii**) "l'obiettivo perseguito dalla Regione Siciliana con il presente Avviso, in attuazione della programmazione attuativa approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, (che) consiste nel sostenere i nuovi soggetti e le nuove idee favorendo la creazione di imprese e quindi un'occupazione stabile"; **iii**) ed i destinatari e beneficiari della misura individuati al punto 2.1. dell'avviso nelle "Piccole imprese di nuova costituzione", "ovvero imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese".

E' assolutamente palese che la chiesta documentazione economica e patrimoniale non sia coerente con gli obiettivi enunciati dalle fonti normative richiamate e con i provvedimenti citati, oltre a non corrispondere a quella astrattamente producibile da un'impresa di nuova costituzione non attiva, ovvero da un'impresa che, regolarmente iscritta al relativo Registro delle Imprese, momentaneamente non eserciti attività: nel nostro caso, dal

momento della costituzione, la Di Bella srls non ha mai esercitato alcuna attività e, conseguentemente non ha mai conseguito attivi (o passivi) materiali ed immateriali.

Tale contraddittorietà ed illogicità si appalesa, soprattutto, ove si proceda all'esame del significato proprio dell'accezione "situazione economica e patrimoniale".

Per "situazione economica" di un soggetto, persona fisica o giuridica che sia, deve intendersi il complesso della situazione reddituale propria derivante dall'attività lavorativa svolta o da proventi (utili, rendite, etc.) connessi a patrimonio mobiliare o immobiliare o da attività di impresa.

Quanto all'accezione "situazione patrimoniale", ove ad essa debba attribuirsi una valenza tecnica occorre far riferimento allo "stato patrimoniale" che di un'azienda è rappresentativo del patrimonio della stessa in un dato momento storico al netto dei "diritti di terzi" che sullo stesso gravano; ove ad essa debba invece riconoscersi una valenza "sociologica", deve ritenersi rappresentativa di quella che è la situazione economico/patrimoniale come complesso di disponibilità reddituali possedute, sia esse derivanti da attività (lavorativa, di impresa etc.) che possesso e ciò sempre al netto degli oneri gravanti sul patrimonio.

Se poi ci si sposta su un dato ancor più "tecnico" è evidente che il documento tipicamente rappresentativo della situazione economica e patrimoniale di una azienda è il bilancio, formalmente costituito dallo stato patrimoniale sotto il profilo numerico, e dalla nota integrativa sotto il profilo descrittivo. La situazione patrimoniale consente, dunque, di visionare, alla

fine di un esercizio contabile, l'elenco delle attività, a loro volta divise in attivo immobile e attivo circolante; la "situazione economica", invece, è un prospetto, diviso in due sezioni (costi di esercizio e ricavi di esercizio) che mette in evidenza il calcolo dell'utile di un determinato anno.

Orbene, mette conto osservare che sia che si voglia "riempire" di contenuto "tecnico" la previsione dell'avviso, sia che la si intenda in termini più vagamente descrittivi, è evidente come la stessa si dimostri di per sé incongrua ed illogica rispetto ad un'impresa neo-costituita ed inattiva ma in possesso dei requisiti per partecipare alla selezione ed addirittura essa diventi - come nel caso - concretamente lesiva laddove sulla base della stessa si scrutini, così come si è fatto con il provvedimento impugnato, in

termini inammissibilità la domanda di partecipazione di un soggetto, quale la ricorrente, in possesso di tutti i requisiti ma ontologicamente impossibilitato a produrre un qualsivoglia documento rappresentativo degli esiti di una attività imprenditoriale ancora da iniziare e quindi ancora a produrre effetti sul piano patrimoniale ed economico della stessa.

Nel caso che occupa, e cioè il caso di un'impresa neo-costituita ed inattiva, è evidente che nessuno dei due documenti da la dimensione della "situazione economica e patrimoniale di periodo": non lo da il bilancio, perché esso presuppone lo svolgimento di una attività dalla quale derivi un'utile o una passività ma, non lo da neanche una rappresentazione di "situazione patrimoniale" che nel caso nulla aggiunge rispetto alla rappresentazione del capitale sociale desumibile aliunde stante l'attestata "inattività".

Si rileva, pertanto, lesiva la previsione dell'avviso impugnato laddove essa, in una interpretazione rigidamente formalistica - qual'è quella resa dall'Assessorato che si palesa in contrasto con l'impianto e lo spirito della misura di incentivazione economica - consente di comminare l'esclusione dalla graduatoria dei soggetti beneficiari degli incentivi economici previsti a soggetti giuridici di neo-costituzione che, in vista dell'ottenimento delle agevolazioni richieste, non hanno ancora avviato alcuna attività e, pertanto, sono in grado esclusivamente di documentare la propria situazione patrimoniale in termini di integrale sottoscrizione del capitale sociale richiesto.

Ne deriva l'illegittimità della previsione dell'avviso impugnato che, per le sopra spiegate ragioni, dovrà essere annullato e/o comunque interpretato

nel senso dell'autosufficienza della documentazione attestante l'inattività dell'impresa anche ai fini della dimostrazione della situazione economico-patrimoniale della stessa, con i conseguenti effetti sulla domanda presentata dalla ricorrente.

3. SULLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI

I precedenti giurisprudenziali di questa Corte, con espresso riferimento alle ordinanze del Tar Palermo sopra citate n° 85/2019 e n° 126/2019, peraltro, mai gravate dal resistente Assessorato alle Attività Produttive manifestano con palmare evidenza come il competente Assessorato continui ostinatamente - per la stessa misura di finanziamento e per gli stessi identici motivi - a mantenere una condotta ostativa nei confronti di imprese richiedenti che al momento della presentazione della domanda erano inattive. Circostanza che, a fronte di tale consolidato orientamento del Tribunale Amministrativo, ha costretto l'impresa resistente a promuovere il giudizio di che trattasi.

Si chiede, pertanto, in presenza della citata giurisprudenza di legittimità, la condanna alle spese di lite della pubblica amministrazione non sussistendo evidentemente nessuna grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto si chiede

VOGLIA L'ECC.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa

⇒ Nel merito, in accoglimento dei motivi sopra spiegati ritenere e di-

Avv. ti Mario Giudice & Giuseppe Di Rosa
Piazza Don Luigi Sturzo n. 4 90139 Palermo
telefax 091.5078496 Pec avv.mariogiudice@pec.it

chiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati. Per effetto, annullarli privandoli di ogni e qualsiasi efficacia giuridica e, conseguentemente dichiarare ammissibile la domanda di agevolazione presentata dalla Di Bella srls e con essa l'erogazione del relativo contributo.

ISTANZA CAUTELARE

⇒ Sussiste, poi, il *periculum in mora*, in quanto non par dubbio come gli atti impugnati arrechino un danno grave ed irreparabile alla ricorrente, che, a causa del comportamento dell'Assessorato per le Attività Produttive, si vede esclusa, essendo stata dichiarata non ammissibile la domanda di agevolazioni di cui al progetto sopra individuato.

⇒ Si chiede, pertanto, **la sospensione** degli atti stessi, sub specie di ammissione alle agevolazioni richieste e con essa l'erogazione del relativo contributo.

⇒ Con vittoria di spese e compensi, anche in ragione della condotta mantenuta dall'Assessorato per le Attività Produttive.

⇒ Con salvezza di ogni altro diritto.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. 488/99 come modificata dalla L. 27.12.2006 e successive modificazioni si dichiara che l'odierno ricorso rientra nella categoria dei c.d. ricorsi ordinari. Pertanto il contributo unificato dovuto è pari ad € 650,00.

Palermo lì 29.05.19

Si producono i documenti di cui al separato indice

Avv. Giuseppe Di Rosa

Avv. Mario Giudice